

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Costi black list: chiarimenti in sintesi per Unico 2016***

di **Alessandro Bonuzzi**

È noto che, in sede di predisposizione del **modello Unico 2016**, trovano applicazione le modifiche alla disciplina dei cosiddetti **costi black list** recate dall'articolo 5 del D.Lgs. 147/2015.

Attesa, per **imprese le solari**, l'imminente scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa al **2015**, pare utile fornire alcune indicazioni operative sul tema, anche alla luce della recente **circolare dell'Agenzia delle entrate n. 39/E/2016**.

Per il 2015, i **punti fermi** da tenere in considerazione per la compilazione del modello Unico 2016 sono i seguenti:

- i costi che **non eccedono il valore normale** dei beni e dei servizi acquistati sono deducibili senza la necessità per il contribuente di dover dimostrare alcuna esimente;
- tuttavia, nel caso di cui al punto precedente, l'**onere della dimostrazione** del valore normale dei beni e dei servizi acquistati è in capo al contribuente;
- diversamente, i costi che **eccedono il valore normale** dei beni e dei servizi acquistati sono deducibili, per l'eccedenza, a fronte della dimostrazione dell'**effettivo interesse economico**;
- in ogni caso, ai fini della deduzione, i costi devono derivare da operazione che hanno avuto **concreta esecuzione**;
- rimane l'obbligo di **indicazione separata** dei costi nella dichiarazione dei redditi, a nulla rilevando che eccedano o meno il valore normale;
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di separata indicazione dei costi *black list* in Unico, trova applicazione la **sanzione** di cui al comma *3-bis* dell'articolo 8 del D.Lgs. 471/1997, pari al 10% delle spese non segnalate con un minimo di 500 e un massimo di 50.000 euro;
- ai fini dell'individuazione dei regimi fiscali privilegiati, rileva esclusivamente la **manca**za di un **effettivo scambio di informazioni** con il Paese estero.

In relazione a quest'ultimo aspetto, i Paesi "colpiti" dalla limitazione della deduzione dei costi sono quelli indicati nella lista del **D.M. 23 gennaio 2002**. Nel corso del 2015, il **D.M. 27 aprile** e il **D.M. 18 novembre** hanno modificato l'elenco ivi contenuto eliminando alcuni Stati.

Le variazioni recate dai due decreti modificativi hanno **effetto** su Unico 2016 dalla relativa **pubblicazione** in Gazzetta Ufficiale avvenuta rispettivamente l'11 maggio e il 30 novembre 2015.

Pertanto, **non** devono essere **indicati separatamente** in dichiarazione:

- i costi sostenuti dall'**11 maggio 2015** verso imprese o professionisti residenti o localizzati in Paesi espunti dal **M. 27 aprile 2015** (tra cui Costa Rica, Emirati Arabi Uniti, Isole Cayman e Singapore);
- i costi sostenuti dal **30 novembre 2015** verso imprese o professionisti residenti o localizzati in Paesi espunti dal **M. 18 novembre 2015**, ossia il territorio di **Hong Kong**.

Al riguardo si veda la seguente **tabella** di sintesi.

	<b>Modello Unico 2016</b>
<b>Deducibilità costi</b>	Presunzione nei limiti del valore normale Oltre il valore normale previa dimostrazione dell'esimente
<b>Esimente</b>	Effettivo interesse economico

